



Inizio e fine dell'impresa

- Inizio:
 - coincide con inizio di *attività*
 - o meglio, con ripetizione di atti, in serie, funzionalmente correlati alla organizzazione di una attività produttiva
 - Irrilevante, per le società, la costituzione, che tutt'al più diviene un indice presuntivo



Inizio e fine dell'impresa

- Fine:
 - Termine della finalità di produzione e scambio di beni e servizi
 - Criterio sostanziale, e non formale, ma...
 - ...per procedure concorsuali ci si appoggia a criteri più formalizzati per maggiore certezza del diritto



Inizio e fine dell'impresa

- In procedure concorsuali, possibile fallimento o liquidazione giudiziale entro un anno dopo la cessazione dell'attività (art. 10 l.f.; 33 CCII)
 - Impresa individuale: cancellazione da registro imprese come presunzione relativa, con dimostrazione a carico di creditore o PM
 - Impresa collettiva: cancellazione da registro delle imprese come presunzione *iuris et de iure* (Trib. MI 28.5.2004)
 - Con problema per imprese irregolari; ma CCII art. 33² equipara cancellazione da registro a conoscenza maturata da terzi attraverso mezzi diversi
 - Terzi... chi?



Imprenditore incapace di agire

- Ambito applicativo: imprese commerciali
- I casi:
 - Incapaci totali
 - Minore non emancipato e interdetto
 - Incapaci parziali
 - Inabilitato e minore emancipato

Imprenditore incapace di agire

- Disciplina:
 - Incapaci totali: genitori e tutori possono *continuare* attività d'impresa (non iniziarla)
 - In autonomia per tutti atti pertinenti l'impresa
 - Con autorizzazione di giudice tutelare, anche atti di disposizione dell'impresa (art. 320³)
 - Incapace parziale:
 - In autonomia: gestione ordinaria
 - Con autorizzazione di tribunale e sentito il curatore (art. 394³ e 397): compimento in autonomia di atti di straordinaria amministrazione, con assistenza di curatore ed eventualmente con instutore richiesto da tribunale (art. 425)
 - Discusso se minore emancipato possa *iniziare* attività d'impresa: dato normativo equivoco (art. 397: «può esercitare»); senz'altro può farlo, se autorizzato da tribunale, anche senza assistenza di curatore



Imprenditore incapace di agire

- Persone non in grado di provvedere anche solo temporaneamente ai propri interessi (art. 404 ss.)
 - Assistenza di amministratore di sostegno
 - Individuazione di sfera di capacità da effettuarsi da decreto di nomina del giudice tutelare
 - Applicazione *in quanto compatibili* di norme su interdetto



Imprenditore incapace di agire

- In caso di procedure concorsuali...
 - Dipende da atti
 - Per atti rientranti in autorizzazione
 - Per operazioni rientranti in impresa: ricade su incapace in via esclusiva
 - Per operazioni estranee: se non annullabili, in virtù del fatto che eccedono autorizzazione, eventualmente possono essere considerati imprenditori in proprio genitori/tutore
 - Per atti eccedenti l'autorizzazione
 - Considerati imprenditori in proprio genitori/tutori per autonoma attività d'impresa



Alcune imprese «speciali»

- Impresa pubblica
- Impresa sociale
- Altre le abbiamo già osservate
 - Impresa familiare
 - Azienda coniugale
 - Impresa bancaria
 - Impresa assicurativa



Impresa pubblica

- Intervento diretto di settore pubblico nell'economia
- Tre ipotesi
 - Ente pubblico economico
 - Ente pubblico non economico
 - Società a partecipazione pubblica



Ente pubblico economico

- Ente di diritto pubblico con perseguimento di finalità istituzionale attraverso attività commerciale
 - Esempio: monopoli legali
 - Oggi meno rilevante per via di progressiva privatizzazione, perlomeno formale
 - Ma anche sostanziale: Telecom, ENEL, ENI... attraverso dismissioni di pacchetti di controllo
 - E attenzione a poteri speciali dello Stato in settori strategici
 - Peraltro accentuati in epoca COVID per ridurre rischi di atteggiamenti predatori
- Applicazione ex art. 2093 aggiornato, assoggettati a Libro V; ma, in particolare:
 - Pubblicità commerciale
 - Esenzione da procedure concorsuali
 - Tutta rimanente disciplina di attività di impresa è applicabile



Enti pubblici non economici

- Fine istituzionale realizzato *anche* attraverso attività di impresa
- Esempio:
 - Servizi pubblici
 - Con rilevanza economica (energia, trasporti...)
 - Senza rilevanza economica (servizi di erogazione)
 - Diviene di norma impresa-organo
 - Ma con anche la possibilità di creazione di aziende speciali, o di società *in house*
- Applicazione ex art. 2093 aggiornato, assoggettati a Libro V limitatamente alle imprese esercitate; ma, in particolare:
 - NO pubblicità commerciale
 - Esenzione da procedure concorsuali
 - Applicabilità della rimanente disciplina relativa alle imprese (salvo scritture contabili)



Società a partecipazione pubblica

- Normali società di capitali, con controllo o partecipazione in mano ad ente pubblico
 - Società a controllo interamente pubblico: c.d. *in house*, con potere del socio pubblico più esteso dei normali limiti dati da c.c.
- Normale applicazione di norme societarie salvo quanto non specificamente derogato (in particolare tuspp: d.lgs. 175/2016)



Impresa sociale

- Denominazione formale specifica
- D.lgs. 112/2017; essenzialmente: sostegno ad economia sociale e finalità di supporto a *welfare* pubblico
- Attività di impresa di interesse generale per finalità civiche
 - Produzione di beni e servizi di utilità sociale
 - Impiego di lavoratori svantaggiati
- Qualunque forma giuridica privata
 - Di norma senza scopo di lucro, o con lucro oggettivo reinvestito o eterodestinato
 - Ma se in forma societaria, ora possibile il lucro soggettivo in maniera attenuata



Impresa sociale

- D.lgs. 112/2017 detta specifiche norme
 - Di organizzazione
 - Principi di non discriminazione
 - Coinvolgimento di lavoratori e beneficiari di attività nella gestione
 - Di gestione
 - Ribadita pubblicità e tenuta di scritture contabili
 - Ribadito assoggettamento a procedure concorsuali, con specifico riferimento a liquidazione coatta amministrativa (dovuta a controllo pubblicistico su ente)
 - Ma non per enti ecclesiastici, per cui opererebbe comunque fallimento o liquidazione giudiziaria



La cooperazione tra imprese

- Distinzione di fondo: livello di integrazione
 - Maggiore (partecipativa)
 - Gruppi
 - Fusione
 - Minore (contrattuale)
 - Sistemática
 - Consorzi
 - Reti
 - GEIE (internazionale)
 - A breve termine o occasionale
 - ATI
 - RTI
 - [associazione in partecipazione]
- Attenzione: quando assume la figura di imprenditore, si applica art. 2086²



Consorzi

- Impresa collettiva non societaria
- Funzione
 - Originaria: anticoncorrenziale, ancor oggi possibili nei limiti della disciplina antimonopolistica
 - Attuale: cooperazione, essenzialmente a beneficio di PMI
- Fonte: art. 2602 ss.
- Soggetti: imprenditori
 - Necessità di più soggetti: contratto
 - Per quanto vi siano nell'ordinamento taluni consorzi coattivi
 - Talune limitatissime eccezioni per enti pubblici di ricerca
 - CINECA
- Oggetto: costituzione di organizzazione comune per disciplina o svolgimento di determinate fasi di rispettive imprese
 - Cooperazione interimprenditoriale



Consorzi

- Scopo di organizzazione
 - Vantaggio patrimoniale diretto e condiviso: mutualità consortile, derivante da attività ausiliaria
- Disciplina
 - Generale (consorzi con attività interna)
 - Ad esempio: verifica standard qualitativi
 - Su cui si innesta la specifica (consorzi con attività esterna)
 - Necessità ulteriore di tutela di terzi



Disciplina generale

- Forma scritta *ad substantiam*
 - Anche per modifiche, per cui è dispositivamente richiesta unanimità (diritto generale dei contratti)
 - Ma non per modifiche soggettive, si ritiene (ad es.: subingresso automatico di acquirente di azienda in consorzio cui prendeva parte il dante causa), perlomeno se sono esplicitate le condizioni per la partecipazione; in caso contrario, occorre consenso unanime
- Contenuto di libera determinazione da parte dell'autonomia contrattuale
- Contenuto minimo:
 - Oggetto
 - Disciplina e svolgimento di fasi determinate di attività di imprese partecipanti
 - Obblighi di consorziati (inclusi contributi)



Disciplina generale

- Contenuto ulteriore:
 - Durata (se assente: 10 anni, prorogabili; 2604)
 - Problema per consorzi anticoncorrenziali, ambito nel quale il limite è di norma di 5 anni
 - Interpretazione restrittiva per questo caso specifico
 - Poteri di organi
 - Casi di recesso ed esclusione
 - Sanzioni per inadempimenti
 - Condizioni di ammissione di nuovi membri



Disciplina generale

- Organizzazione comune:
 - Necessaria idoneità ad attività consortile e individuazione di funzioni specifiche
- Organo dei membri (2606 e 2607)
 - Regola dispositiva: decisioni a maggioranza per teste, salvo per modifiche contrattuali (unanimità), probabilmente con metodo collegiale (arg. ex «deliberazioni consortili»)
- Organo esecutivo
 - Membri scelti da consorziati, con disciplina di mandato (1710 ss.) nei cfr. di consorziati e terzi per pregiudizi
 - Quindi in assenza di previsione specifica, con rappresentanza disgiunta (1716)
 - Vigila anche su esatto adempimento di membri (2605)
- Controllo
 - Modalità scelte da consorziati, che si impegnano a consentire il controllo



Recesso ed esclusione

- Recesso
 - Casi previsti dal contratto
- Esclusione
 - Casi previsti dal contratto
 - E naturalmente inadempimenti contrattuali
 - Perdita di qualifica di imprenditore
- In entrambi i casi: accrescimento di partecipazione a membri rimanenti (2609)
 - Discusso se la quota di partecipazione sia da liquidare al membro uscente o accresca la partecipazione dei restanti



Scioglimento

- Decorso del termine
- Conseguimento di oggetto o impossibilità di conseguirlo
- Mutuo consenso unanime
- Deliberazione dei consorziati, anche a maggioranza, se sussiste giusta causa
- Provvedimento di autorità governativa
- Altri casi previsti dal contratto



Consorzi con attività esterna

- Soggetti di diritto
 - Autonomia patrimoniale con fondo consortile alimentato da contributi di membri
 - Segregazione patrimoniale nei cfr. di consorziati e loro creditori (2614)
- Attività ausiliaria di imprenditori commerciali
 - E quindi a loro volta imprenditori commerciali
 - Salvo i consorzi di imprenditori agricoli
- Requisiti ulteriori
 - Ufficio comune
 - Iscrizione nel R.I. (sez. ordinaria) di contratto e sue modifiche
 - E pure di situazione patrimoniale, entro due mesi dalla chiusura di esercizio



Caratteristiche

- Autonomia patrimoniale (v. *supra*)
- Responsabilità verso terzi
 - Obbligazioni assunte in nome di consorzio da suoi rappresentanti
 - Responsabilità esclusiva di consorzio (ricade solo su fondo consortile)



Caratteristiche

- Obbligazioni assunte da consorzio *per conto* di singoli consorziati
 - Giuridicamente imputate a consorziati, con responsabilità sussidiaria di fondo consortile con finalità garantistica
 - E solidarietà passiva diseguale, con rivalsa su singolo consorziato
 - Attenzione al caso del consorzio insolvente, con ripartizione di debito di insolvente tra tutti i consorziati *pro quota* (probabilmente a sola reintegra del fondo)
- Obbligazioni assunte da consorzio *per conto* di generalità di consorziati...
 - ... oggetto di discussione...